



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 448 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione tra l'A.S.U.G.I. e l'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti ed amici (AIMaC) per l'attivazione di punti informativi in oncologia. Rinnovo per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**
il giorno ventuno del mese di MAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione tra l'A.S.U.G.I. e l'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti ed amici (AIMaC) per l'attivazione di punti informativi in oncologia. Rinnovo per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024.

Premesso che, con provvedimenti n. 66 dd. 03.02.2006, n. 52 dd. 22.02.2008, n. 121 dd. 11.05.2012 e n. 149 dd. 26.04.2016, l'allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, ha deliberato, per le motivazioni ivi espresse, di approvare lo schema di atto convenzionale con l'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) Onlus e i successivi rinnovi per la gestione del personale volontario del Servizio Civile Internazionale, nell'ambito del Progetto AIMaC "Informacancro";

acclarato che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

✓ dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso;

✓ della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);

atteso che, da ultimo, in data 20 maggio 2016 è stata sottoscritta la convenzione, sulla base dello schema adottato con decreto n. 149 dd. 26.04.2016 cit., tra l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e l'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) Onlus, per un periodo di quattro anni, fino al 19.05.2020, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del testo convenzionale;

considerato che, fra gli obiettivi statuari dell'AIMaC figurano l'informazione e sostegno psicologico a persone che hanno, hanno avuto o si sospetta abbiano il cancro, alle loro famiglie e ai loro amici nonché l'avvio di iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati ammalati di cancro e guariti oncologici, con riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

tenuto conto che l'attività oggetto del rapporto convenzionale consiste nella collaborazione in attività di accoglienza ed informazione dedicate alle persone che affrontano il tumore presso il punto informativo situato all'interno delle strutture aziendali ad opera di volontari del Servizio Civile, impegnati nell'ascolto e nell'accoglienza di malati oncologici e di chi sta loro vicino, dando un'informazione il più possibile mirata e personalizzata sulla malattia, sui trattamenti e i loro effetti collaterali nonché sull'accesso ai benefici previsti dalla legge in ambito lavorativo, previdenziale ed assistenziale;

appurato che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'AIMaC, ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione, fra altri, con il Servizio Sanitario Nazionale, compresi Istituti, Enti di Ricerca e Università, per la concreta realizzazione delle proprie attività;

verificato che l'AIMaC in virtù dell'adesione a F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), ente accreditato presso il Servizio Civile Universale, con sede accreditata anche a Trieste, presso l'allora A.S.U.I.Ts, mette a disposizione volontari del Servizio Civile, coinvolti nel Progetto di Servizio Civile Nazionale "Informacancro";

inteso che la L. 6 marzo 2001, n. 64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale e che il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 recante "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64" ha integrato - nel rispetto dei principi e delle finalità dell'art. 1 della L. n. 64/2001 cit. - le norme per

l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello stato, con mezzi ed attività non militari;

acclarato che l'art. 1, comma 2, lettera d), della L. 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ha conferito al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

che, pertanto, è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", che, all'art. 26, comma 5, ha abrogato il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 "*Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64*";

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*", che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell' art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

visto che l'AIMaC presenta annualmente al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale progetti per l'assegnazione di volontari di Servizio Civile Universale;

atteso che l'A.S.U.G.I. è stata individuata come una delle sedi accreditate per la destinazione di uno o più volontari di Servizio Civile Universale, richiesti a seguito dell'approvazione dei predetti progetti;

considerato che è interesse dell'A.S.U.G.I. favorire la realizzazione di attività di carattere informativo nell'ambito della propria struttura, svolte da volontari del Servizio Civile Universale;

tenuto conto che l'A.S.U.G.I. intende agevolare l'inserimento del Punto Informativo AIMaC nel sistema di accoglienza globale del paziente e coordinare il servizio informativo offerto alle persone malate ed ai loro familiari con quelli assicurati dagli altri propri operatori;

acclarato che l'A.S.U.G.I. si propone di considerare il punto informativo AIMaC. come nodo attivatore di una rete di pazienti, familiari ed associazioni di volontariato interne e/o esterne alla struttura, in grado di accompagnare sul territorio la persona malata e la sua famiglia nei diversi momenti della malattia;

tenuto conto che, con nota pervenuta all'A.S.U.G.I. in data 28.04.2020 (Prot ASUGI n. 31729.P2.10 dd. 28.04.2020), in atti, l'Associazione ha chiesto il rinnovo della convenzione per l'attivazione di punti informativi in oncologia;

evidenziato che in base all'atto Aziendale dell'A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell'area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere un'organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l'attività di prevenzione, basata sull'individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l'attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;

considerato, peraltro, la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” - ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

preso atto che il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del “*no profit*”, disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

atteso che, in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

➤ “... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona” (cfr. art. 55, comma 1);

preso atto che, con nota e-mail dd. 04.05.2020, in atti, il Direttore della S.C. Oncologia dell'A.S.U.G.I. ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione in argomento, in quanto da anni l'introduzione dei volontari nelle attività dell'Oncologia “ha portato rinnovamento, supporto ai pazienti ed agli operatori ed è stata fonte, in alcuni casi, di collaborazioni successive e fattive”;

atteso, inoltre, che il parere favorevole risulta supportato anche dalla relazione sulle attività e ricadute della convenzione - redatta dalla dott.a Dudine, psicologa dell'A.S.U.G.I. e trasmessa via e-mail in data 30.04.2020 - nella quale vengono descritte, fra altro, le attività svolte dal punto informativo nel biennio 2018-2019 e definiti il ruolo e le attività previste per i volontari nell'ambito del progetto;

tenuto conto che, in data 07.05.2020, è stata trasmesso via e-mail il testo convenzionale, in visione all'Associazione e che l'Associazione medesima ha riscontrato favorevolmente con nota e-mail di pari data;

osservato altresì che l'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti ed amici (AIMaC) risulta iscritta al n. 278 del Registro del volontariato della Regione Lazio;

ritenuto pertanto di rinnovare - alle medesime condizioni in essere - la convenzione di cui all'atto dd. 16.05.2020, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 6 del testo convenzionale, per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024, facendo salve le attività eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell'atto, tenuto conto della persistenza dell'emergenza da Covid-19 e subordinando lo svolgimento delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

osservato, inoltre, che risulta necessario adeguare il testo convenzionale in relazione alle mutate disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 40/2017 cit., e di dover sostituire i precedenti riferimenti al D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64” con il predetto D.Lgs. n. 40/2017 e, conseguentemente, di dover intendere:

- all'art. 2, comma 1: “art. 16 del D.Lgs. n. 40/2017”, in sostituzione di “art. 9 del D.Lgs. n. 77/2002”;
- all'art. 4, comma 1: “art. 16, comma 7, del D. Lgs. n. 40/2017”, in sostituzione di “art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002”;
- all'art. 5, comma 2: “ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 77/2002, le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni”, in sostituzione di “ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 77/2002, l'Ufficio Nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile”;

ritenuto, peraltro, di dover inserire nel testo convenzionale, dopo l'art. 8, i seguenti due ulteriori articoli, in tema di tutela dei dati personali e codice di comportamento, previsti ex lege:

“ART. 9 - *Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.*

La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell’Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda per i dati che tratterà per conto dell’A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’A.S.U.G.I.

ART. 10 - *L’Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.”*

atteso pertanto di riapprovare il testo già adottato da ultimo con decreto n. 149 dd. 26.04.2016 dell’allora Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, con le modifiche ex lege riportate nei paragrafi precedenti, secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

rilevato che l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile f.f. ad interim, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. rinnovare - alle medesime condizioni in essere e fatto salvo quanto di seguito specificato - la convenzione di cui all’atto dd. 20.05.2016, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell’art. 6 del testo convenzionale, per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024, facendo salve le attività eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell’atto, tenuto conto della persistenza dell’emergenza da Covid-19;

2. subordinare lo svolgimento delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria;
3. adeguare il testo convenzionale in relazione alle mutate disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 recante "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*" e di dover sostituire i precedenti riferimenti al D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 recante "*Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64*" con le nuove disposizione contenute nel predetto D.Lgs. n. 40/2017, nei modi riportati in premessa;
4. inserire nel testo convenzionale, dopo l'art. 8, due ulteriori articoli, in tema di tutela dei dati personali e codice di comportamento, previsti ex lege, nei termini riportati in premessa;
5. riapprovare il testo già adottato da ultimo con decreto n. 149 dd. 26.04.2016 dell'allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, con le modifiche ex lege indicate nei punti 3) e 4) del dispositivo, secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente, si approva;
6. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale, anche ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e s. m. ed i.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario F.F.
Dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Chiara Corti

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici di Roma (AIMaC) per l’attivazione di punti informativi in Oncologia. Rinnovo per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:
01337320327

Codice Fiscale Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici di Roma: 97141000584

Premesso che:

- con provvedimenti n. 66 dd. 03.02.2006, n. 52 dd. 22.02.2008, n. 121 dd. 11.05.2012 e n. 149 dd. 26.04.2016, l’allora Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, ha deliberato, per le motivazioni ivi espresse, di approvare lo schema di atto convenzionale con l’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (A.I.Ma.C.) Onlus e i successivi rinnovi per la gestione del personale volontario del Servizio Civile del Progetto AIMaC “Informacancro”;
- con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante “*LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell’art. 10, comma 6*”, attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l’altro:

- ✓ dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso;
- ✓ della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);
- in data 20 maggio 2016 è stata sottoscritta la convenzione, sulla base dello schema adottato con decreto n. 149 dd. 26.04.2016 cit., tra l'allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e l'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) Onlus, per un periodo di quattro anni, fino al 19.05.2020, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art. 6 del testo convenzionale;
- fra gli obiettivi statuari dell'AIMaC figurano l'informazione e sostegno psicologico a persone che hanno, hanno avuto o si sospetta abbiano il cancro, alle loro famiglie e ai loro amici nonché l'avvio di iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati ammalati di cancro e guariti oncologici, con riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- l'attività oggetto del rapporto convenzionale consiste nella collaborazione in attività di accoglienza ed informazione dedicate alle persone che affrontano il tumore presso il punto informativo situato all'interno delle strutture aziendali ad opera di volontari del Servizio Civile,

impegnati nell'ascolto e nell'accoglienza di malati oncologici e di chi sta loro vicino, dando un'informazione il più possibile mirata e personalizzata sulla malattia, sui trattamenti e i loro effetti collaterali nonché sull'accesso ai benefici previsti dalla legge in ambito lavorativo, previdenziale ed assistenziale;

- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'AIMaC ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione, fra altri, con il Servizio Sanitario Nazionale, compresi Istituti, Enti di Ricerca e Università, ai fini della concreta realizzazione delle proprie attività;

- l'AIMaC in virtù dell'adesione a F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), ente accreditato presso il Servizio Civile Universale, con sede accreditata anche a Trieste, presso l'allora A.S.U.I.Ts, mette a disposizione volontari del Servizio Civile, coinvolti nel Progetto di Servizio Civile "Informacancro";

- la L. 6 marzo 2001, n. 64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale e che il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 recante "*Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64*" ha integrato – nel rispetto dei principi e delle finalità dell'art. 1 della L. n. 64/2001 cit. - le norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello stato, con mezzi ed attività non militari;

- l'art. 1, comma 2, lettera d), della L. 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*" ha conferito al Governo la

delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

- di conseguenza, è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, che, all’art. 26, comma 5, ha abrogato il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 *“Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L, 6 marzo 2001, n. 64”*;

- l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”*, prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana-Isontina”* e dell’*“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”* di cui alla legge regionale 17/2014;

- con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 *“Bassa Friulana”* e dell’*“Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”*;

- l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di

quelli dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell’ art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l’organizzazione ed il funzionamento dell’A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

- l’AIMaC presenta annualmente al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale progetti per l’assegnazione di volontari di Servizio Civile Universale;

- l’A.S.U.G.I. è stata individuata come una delle sedi accreditate per la destinazione di uno o più volontari di Servizio Civile Universale, richiesti a seguito dell’approvazione dei predetti progetti;

- è interesse dell’A.S.U.G.I. favorire la realizzazione di attività di carattere informativo nell’ambito della propria struttura, svolte da volontari del Servizio Civile Universale;

- l’A.S.U.G.I. intende agevolare l’inserimento del Punto Informativo AIMaC nel sistema di accoglienza globale del paziente e coordinare il servizio informativo offerto alle persone malate ed ai loro familiari con quelli assicurati dagli altri operatori dell’Azienda;

- l’A.S.U.G.I. si propone di considerare il punto informativo AIMaC come nodo attivatore di una rete di pazienti, familiari ed associazioni di volontariato interne e/o esterne alla struttura, in grado di accompagnare sul territorio la persona malata e la sua famiglia nei diversi momenti della malattia;
- con nota pervenuta all’A.S.U.G.I. in data 28.04.2020 (Prot ASUGI n. 31729.P2.10 dd. 28.04.2020), in atti, l’Associazione ha chiesto il rinnovo della convenzione per l’attivazione di punti informativi in oncologia;
- in base all’atto Aziendale dell’A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell’area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere un’organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l’attività di prevenzione, basata sull’individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l’attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” - ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari

opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
- *“... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e*

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona” (cfr. art. 55, comma 1);

▪ l'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti ed amici (AIMaC) risulta iscritta al n. 278 del Registro del volontariato della Regione Lazio;

▪ con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra l'altro, di rinnovare - alle medesime condizioni in essere - la convenzione di cui all'atto dd. 20.05.2020, per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 6 del testo convenzionale, per il periodo dal 20.05.2020 al 19.05.2024, facendo salve le attività convenzionali eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione dell'atto, tenuto conto della persistenza dell'emergenza da Covid-19 e subordinando lo svolgimento delle attività convenzionali alla cessazione dell'emergenza sanitaria secondo lo schema approvato con il decreto n./.... cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), in persona del, e legale rappresentante, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti ed amici (AIMaC) (nel prosieguo Associazione), in persona del e legale rappresentante,, con sede in Roma, Via Barberini n. 11, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

L'AIMaC, a seguito dell'individuazione, da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell'A.S.U.G.I. quale una delle sedi accreditate per l'accoglimento di uno o più volontari del Servizio Civile, ha provveduto ad inserirla nell'ambito dei Progetti dalla stessa presentati.

In caso di approvazione degli stessi, saranno distaccati presso l'A.S.U.G.I. i volontari richiesti per collaborare alle attività di accoglienza ed informazione dedicate alle persone che affrontano il tumore presso il punto informativo situato all'interno delle strutture aziendali. In tal caso l'AIMaC si impegna anche a mettere a disposizione dell'AOUTS il proprio materiale informativo. I volontari del Servizio Civile vengono impegnati nell'attività di ascolto e di accoglienza dei malati oncologici e di chi sta loro vicino fornendo un'informazione che sia il più possibile mirata e personalizzata sulla

malattia, i trattamenti e i loro effetti collaterali, l'accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale.

ART. 2

Si da atto fra le parti che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 40/2017, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

ART. 3

L'attività dei volontari del Servizio Civile sarà svolta nell'ambito dei suddetti progetti presso la Struttura Complessa di Oncologia afferente al Dipartimento di Oncologia.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D. Lgs. n. 40/2017 l'orario di svolgimento del servizio è stabilito, in relazione alla natura del progetto, in 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con un impegno settimanale complessivo di 25 ore.

I soggetti impiegati in progetti di servizio civile non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

ART. 5

Le persone che svolgeranno l'attività di Servizio Civile Universale in argomento dovranno presentare all'A.S.U.G.I. copia del contratto di servizio civile sottoscritto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dal volontario.

Si da atto fra le parti che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 40/2017, le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio Civile Universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni.

ART. 6

La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso per motivate ragioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di sessanta (60) giorni, fatto salvo il completamento dell'attività di Servizio civile Universale per il progetto in corso o già presentato.

ART. 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e l'onere dello stesso è posto a carico della parte che vi ricorre.

Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B al DPR. 26.10.1972, n. 642 e s.m. ed i.

ART. 8

Eventuali controversie relative alla presente convenzione verranno demandate al Foro di Trieste.

ART. 9

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), del D.Lgs.

n. 196/2003 come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

ART. 10

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare."

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per l'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici (AIMaC) di
Roma

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- -

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/aimac/mdo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 21/05/2020 15:16:28
IMPRONTA: ACAFC300096AFE0A7335FBEDE8E8F4222817075F6A0F920F5B44717293085AD7
2817075F6A0F920F5B44717293085AD788F7C0219F553DBED6C4E4C54F5B7B1A
88F7C0219F553DBED6C4E4C54F5B7B1A8408689CC39C9B8F6D415A62D7CD16CE
8408689CC39C9B8F6D415A62D7CD16CE988573F68C72D0983752D4B7C85A5822

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 21/05/2020 15:20:17
IMPRONTA: 4B55E103339C0F384DB52F791C3C7917402DD6ACB910BD8DE58AB2D06CC3A6C7
402DD6ACB910BD8DE58AB2D06CC3A6C798B782F52746D1C30704796FD35F6DCF
98B782F52746D1C30704796FD35F6DCF9F5FF365D7711AAD6F499DA3E2A949DB
9F5FF365D7711AAD6F499DA3E2A949DBDFAE7E72C76DEC1099330C7F55B4A450

NOME: MARIA-CHIARA CORTI
CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I
DATA FIRMA: 21/05/2020 15:57:34
IMPRONTA: 0EB44DDA709D69E027E342CE2D3B791341917E11D731B5732AB03077E28AFF90
41917E11D731B5732AB03077E28AFF9047FECA7E4770E554FEA0AC7D2C6CADA6
47FECA7E4770E554FEA0AC7D2C6CADA6E9694AB5828AB222893FE4C1A2F7328F
E9694AB5828AB222893FE4C1A2F7328F8DDB5FE2321C19DB3B8250A70E1505F7

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 22/05/2020 10:31:13
IMPRONTA: 3CC8B9C23E7EE4B31BC74CBDB2C337BF7B63C2FA2EBDAD489F5AF9A8648D753B
7B63C2FA2EBDAD489F5AF9A8648D753B4054679CC0BDE7BA9B83ABC0A3271C60
4054679CC0BDE7BA9B83ABC0A3271C60738145B0C864F3640F81B2672AEEC2ED
738145B0C864F3640F81B2672AEEC2ED1A87B2815AB1F33A52AB8CB975B4AB6D

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 448 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **448** del **21/05/2020** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 25/05/2020 al 08/06/2020

Esecutiva in data 25/05/2020

L'INCARICATO
Sig. Degan Mario